



CNMA

CAMERA NAZIONALE
PER LA MEDIAZIONE
E L'ARBITRATO

**REGOLAMENTO DI
PROCEDURA A DECISIONE
RAPIDA**

INDICE

- Art. 1** Ambito di applicazione
- Art. 2** Altre definizioni
- Art. 3** Tentativo di conciliazione
- Art. 4** Successione di norme
- Art. 5** Consiglio dei garanti
- Art. 6** Elenco dei decisori di CNMA
- Art. 7** Domanda
- Art. 8** Memoria di risposta
- Art. 9** Proposta in mancanza di convenzione arbitrale
- Art. 10** Forma delle comunicazioni
- Art.11** Termine di inizio e completamento della Procedura
- Art. 12** Composizione del Tribunale
- Art. 13** Scelta del decisore unico
- Art. 14** Scelta del collegio dei decisori
- Art. 15** Procedimento di nomina
- Art. 16** Procedura con pluralità di parti
- Art. 17** Nomina da parte del terzo
- Art. 18** Accettazione del decisore
- Art. 19** Ricusazione
- Art. 20** Decisione sull'istanza di ricusazione
- Art. 21** Sostituzione del decisore
- Art. 22** Costituzione del Tribunale
- Art. 23** Termini per la pronuncia della decisione
- Art. 24** Computo dei termini
- Art. 25** Regole fondamentali
- Art. 26** Udienze
- Art. 27** Istruzione probatoria
- Art. 28** Nomina del consulente tecnico
- Art. 29** Memorie conclusive
- Art.30** Chiamata in causa del terzo e intervento volontario
- Art. 31** Autorizzazione
- Art. 32** La decisione
- Art. 33** Contenuto della decisione
- Art.34** Decisione parziale e decisione non definitiva
- Art. 35** Verifica della decisione
- Art. 36** Correzione della decisione
- Art. 37** Deposito della decisione
- Art. 38** Criteri di liquidazione
- Art. 39** Termini di pagamento
- Art. 40** Liquidazione finale
- Art. 41** Norme applicabili



ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura a decisione rapida è un arbitrato rituale secondo diritto disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (la "Procedura"). Il regolamento di procedura di CNMA (il "Regolamento") disciplina la Procedura amministrata da CNMA e si applica nel caso in cui le parti lo abbiano indicato nella loro convenzione arbitrale o quando, pur in assenza di specifico riferimento al Regolamento, le parti abbiano comunque deferito la decisione della controversia in modo vincolante a CNMA.

Art. 2 ALTRE DEFINIZIONI

1. Con il termine "Parti" si intendono le parti della Procedura e i loro rappresentanti.
2. Con il termine "Tribunale" s'intende il decisore unico o il collegio dei decisori.
3. Con il termine "Organismo" s'intende CNMA.
4. Con il termine "Consiglio dei garanti" (il "Consiglio") s'intende l'organo collegiale, nominato da CNMA, per i provvedimenti inerenti alla gestione della Procedura non riservati alla competenza del Tribunale o dell'Organismo.
5. Con il termine "Segreteria" s'intende il personale di CNMA dedicato all'amministrazione della Procedura con i compiti specificati nel presente Regolamento o delegati, a seconda dei casi, dal Consiglio o dal Tribunale.

Art. 3 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Salva diversa volontà espressa dalle Parti o da una di esse, all'inizio della Procedura la Segreteria invita le Parti a esperire il tentativo di conciliazione in conformità al Regolamento di Mediazione di CNMA, sospendendo il procedimento di nomina dei decisori e/o la Procedura per trenta giorni. Le Parti possono richiedere di prorogare tale termine. Nel caso di esito negativo della mediazione, le relative spese sono portate in detrazione dalla somma dovuta a titolo di spese arbitrali.

2. Qualora il tentativo di conciliazione non sia esperito la Segreteria, all'inizio della Procedura, nomina comunque un mediatore "in riserva" in conformità al Regolamento di Mediazione di CNMA e comunica alle Parti che, qualora intendano fare ricorso al mediatore, la Segreteria o il Tribunale sospenderà il termine del

procedimento per la durata di trenta giorni prorogabile dall'Organismo su concorde richiesta delle Parti. Il mediatore rimane a completa disposizione delle Parti per la durata della Procedura. La nomina del mediatore non comporta costi aggiuntivi per le Parti.

Art. 4 SUCCESSIONE DI NORME

1. Il Regolamento applicabile è quello in vigore al momento del deposito della domanda.
2. Le Parti possono chiedere di comune accordo la modifica, nei loro confronti, di una o più norme del Regolamento; sull'istanza provvede la Segreteria sulla base delle indicazioni del Consiglio dei garanti o del Tribunale ove costituito.
3. Non possono essere modificate le norme di procedura civile di carattere inderogabile.

Art. 5 CONSIGLIO DEI GARANTI

1. Il Consiglio è composto da almeno 5 membri scelti da CNMA tra personalità di provata esperienza e competenza.
2. I componenti del Consiglio sono elencati nel sito internet di CNMA (www.cnma.it).
3. Il Consiglio opera secondo le regole di funzionamento indicate nel Regolamento del Consiglio dei garanti.

Art. 6 ELENCO DEI DECISORI DI CNMA

1. I decisori che operano nell'ambito di CNMA sono scelti in base alla loro provata esperienza e competenza.
2. Nei casi in cui la scelta del decisore sia demandata all'Organismo questo attingerà al relativo elenco, disponibile sul sito internet di CNMA.

Regole di avvio della Procedura

Art. 7 DOMANDA

1. La Parte che intende avviare una Procedura deve farne richiesta scritta depositata o trasmessa, anche in formato elettronico con posta certificata, alla sede centrale di CNMA (Roma).
2. La domanda può essere compilata secondo il modulo predisposto dall'Organismo, o con altro atto sottoscritto dalla Parte contenente le indicazioni essenziali indicate nel modulo.
3. La domanda contiene:



- a) il nome e il domicilio delle Parti;
 - b) il luogo in cui la parte attrice o il suo difensore chiede di ricevere le comunicazioni, il numero telefonico e di fax nonché l'indirizzo e-mail e di posta certificata;
 - c) la sommaria esposizione dei fatti, dei motivi della controversia e dell'oggetto della domanda;
 - d) gli estremi della convenzione arbitrale, il cui testo deve essere allegato alla domanda;
 - e) eventuali indicazioni sulla sede, la lingua della Procedura, le norme applicabili al merito, l'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità;
 - f) la designazione del decisore, quando prevista nella convenzione arbitrale;
 - g) la procura conferita al difensore eventualmente nominato;
 - h) il valore della controversia a norma del codice di procedura civile, ai soli fini della determinazione dei costi della Procedura.
4. La Segreteria trasmette la domanda all'altra Parte (o alle altre Parti), unitamente alla copia del Regolamento, entro 7 giorni dalla data del deposito, con l'invito a depositare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, un atto di adesione con eventuale memoria di risposta, contenente le indicazioni essenziali, e avvertendo che, in mancanza di adesione, si procederà in sua assenza.

Art. 8 MEMORIA DI RISPOSTA

1. La memoria di risposta contiene:
- a) il nome e il domicilio delle Parti;
 - b) il luogo in cui la parte convenuta o il suo difensore chiede di ricevere le comunicazioni, il numero telefonico e di fax nonché l'indirizzo e-mail e di posta certificata;
 - c) l'esposizione dei fatti e dei motivi della controversia;
 - d) eventuali domande riconvenzionali, a pena di decadenza;
 - e) eventuali indicazioni sulla sede, la lingua della Procedura, le norme applicabili al merito, l'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità;
 - f) la designazione del decisore, quando prevista dalla convenzione arbitrale;
 - g) la procura conferita al difensore eventualmente nominato.
2. L'adesione della parte convenuta con la memoria di risposta è trasmessa all'attore a cura della Segreteria entro 5 giorni dalla data del deposito.

Art. 9 PROPOSTA IN MANCANZA DI CONVENZIONE ARBITRALE

1. La proposta di arbitrato può essere depositata o trasmessa alla sede centrale di CNMA anche nel caso in cui manchi una convenzione arbitrale, e deve avere i requisiti di cui all'art. 7, comma 3, lettere a, b, c, e, g, h.
2. La Segreteria, nel comunicare la proposta, unitamente alla trasmissione di copia del Regolamento invita l'altra Parte (o le altre Parti) a manifestare la propria adesione entro 30 giorni con atto scritto e con memoria avente i contenuti indicati nell'art. 8, comma primo, lett. a, b, c, d, e, g.
3. In mancanza di adesione nel termine previsto dal comma precedente la Segreteria comunica alla parte Istante che la Procedura non può avere luogo.

Art. 10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti possono essere effettuati anche in forma elettronica certificata all'indirizzo indicato dalle parti, ovvero a mezzo fax o con altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
2. Le comunicazioni soggette a termine si considerano tempestive se inviate prima della scadenza del termine.

Art. 11 TERMINE DI INIZIO E COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

1. La Procedura ha inizio dalla data di deposito della domanda o, nei casi in cui la domanda sia stata presentata in assenza di precedente convenzione arbitrale, dalla data di deposito o comunicazione dell'atto di adesione dell'ultima delle Parti nei cui confronti la Procedura è stata richiesta.
2. La Procedura, di regola, deve concludersi entro otto mesi.

Art. 12 COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE

1. Il Tribunale è di regola composto da un decisore unico, fatto salvo il diverso accordo delle Parti.
2. Salvo quanto previsto dalle Parti nella convenzione arbitrale, il collegio dei decisori è composto da tre membri.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di decisori il collegio sarà formato da tre membri.



Art. 13 SCELTA DEL DECISORE UNICO

1. Il decisore unico è nominato secondo le regole stabilite dalle Parti nella convenzione arbitrale.
2. La Segreteria agevola la nomina del decisore nel più rigoroso rispetto dei diritti e della volontà delle Parti.
3. Nel caso in cui il decisore debba essere nominato dalle Parti di comune accordo, la Segreteria, sulla base delle indicazioni del Consiglio, indica alle Parti il relativo termine, se questo non è stato indicato nella convenzione arbitrale.
4. In mancanza di nomina nel termine indicato, a essa provvede l'Organismo con le modalità indicate nell'art. 15.

Art. 14 SCELTA DEL COLLEGIO DEI DECISORI

1. Nel caso in cui sia prevista la nomina di un collegio e non sia diversamente disposto nella convenzione arbitrale, ciascuna Parte deve designare nella domanda o nella memoria di risposta il proprio decisore.
2. Ove la Parte non provveda, la nomina è fatta dall'Organismo con le modalità indicate nell'art. 15.
3. L'Organismo nomina anche il presidente del collegio, salva diversa indicazione nella convenzione arbitrale.

Art. 15 PROCEDIMENTO DI NOMINA

1. In tutti i casi in cui le Parti non procedono alla nomina del decisore o dei decisori entro il termine previsto dalla convenzione arbitrale o in quello fissato a norma dell'art. 14, la Segreteria comunica alle Parti un elenco di almeno tre nominativi nel caso di decisore unico, o di almeno sette nominativi nel caso di pluralità di decisori, con la descrizione della esperienza di ogni candidato.
2. Entro 7 giorni dalla data di comunicazione dei predetti nominativi, ogni Parte potrà depennare due nomi, nel caso di decisore unico, o quattro nomi nel caso di pluralità di decisori, e classificare i rimanenti in ordine di preferenza.
3. Nei 5 giorni successivi l'Organismo nomina i decisori eventualmente mancanti e il presidente del collegio.

Art. 16 PROCEDURA CON PLURALITÀ DI PARTI

Salva diversa indicazione nella convenzione arbitrale, nel caso di Procedura con pluralità di Parti alla nomina del decisore o dei decisori provvede direttamente l'Organismo con i criteri indicati nell'art. 15.

Art. 17 NOMINA DA PARTE DEL TERZO

1. Se per legge o per convenzione arbitrale la nomina del decisore deve essere effettuata da un terzo, la Segreteria pone in essere tutte le iniziative necessarie per facilitare la nomina.
2. Nel caso in cui il terzo non abbia provveduto alla nomina del decisore nel termine stabilito dalla legge o dalla convenzione arbitrale o, in mancanza, dalla Segreteria secondo le indicazioni del Consiglio, l'Organismo provvede alla nomina senza formalità di procedura.
3. La disposizione del comma precedente si applica anche alle Procedure soggette all'art. 34 del D.Lgs. 5/2003.

Art. 18 ACCETTAZIONE DEL DECISORE

1. La Segreteria comunica al decisore la nomina e tutte le informazioni necessarie circa i termini di svolgimento della Procedura e i relativi compensi.
2. Nei 10 giorni successivi il decisore nominato deve comunicare l'accettazione della nomina, dei compensi e del Regolamento.
3. All'accettazione deve essere allegata anche la dichiarazione d'imparzialità e indipendenza, con specifica indicazione di ogni elemento che possa essere rilevante per la loro valutazione.
4. Tale dichiarazione deve essere trasmessa dalla Segreteria alle Parti, che hanno facoltà di presentare osservazioni o domanda di riconsulazione nel termine di 10 giorni dalla ricezione.
5. In mancanza di osservazioni contrarie o di domanda di riconsulazione nel termine fissato o di altri motivi ostativi, l'Organismo provvede alla conferma del decisore, dandone comunicazione alle Parti.
6. L'Organismo può rifiutare la nomina dei decisori indicati dalle Parti solo per gravi motivi.



Art. 19 RICUSAZIONE

1. Ciascuna Parte può ricusare il decisore nominato anche dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo precedente per una causa successivamente conosciuta; in tal caso, il termine è di 10 giorni dalla conoscenza della causa di ricusazione.
2. Non è ammessa ricusazione quando la Procedura è iniziata dinnanzi al Tribunale regolarmente costituito, salvo che non ricorrano gravi ed eccezionali motivi.
3. Per i motivi di ricusazione si rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile (art. 815 c.p.c.)

Art. 20 DECISIONE SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE

1. Sull'istanza di ricusazione, sentite le Parti e il decisore ricusato, il Consiglio decide al più presto.
2. Con il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione il Consiglio conferma la nomina del decisore.

Art. 21 SOSTITUZIONE DEL DECISORE

1. Il decisore è sostituito, con la nomina di altro decisore, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia all'incarico dopo l'accettazione,
 - b) rifiuto da parte del Consiglio della nomina del decisore,
 - c) accoglimento dell'istanza di ricusazione,
 - d) rimozione del decisore per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo,
 - e) decadenza per infermità o altro motivo.
2. Nelle ipotesi previste dal comma precedente la Procedura è sospesa dal Consiglio fino alla nomina del sostituto.
3. Il nuovo decisore è nominato dalla Parte, dal terzo o dall'Organismo che lo avevano nominato.
4. Il Consiglio determina il compenso eventualmente dovuto al decisore sostituito, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e del motivo della sostituzione.
5. Nel caso di sostituzione il nuovo Tribunale, sentite le parti, può disporre la rinnovazione del procedimento svoltosi fino a quel momento. In tal caso, riprendono a decorrere i termini fissati per la definizione della Procedura.

Art. 22 COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE

1. Subito dopo la conferma del Tribunale, la Segreteria trasmette a quest'ultimo gli atti introduttivi con i

documenti allegati, e mette a disposizione dei decisori il supporto logistico e l'assistenza necessari.

2. Nei 7 giorni successivi alla ricezione degli atti introduttivi e dei documenti allegati, il Tribunale si costituisce formalmente redigendo verbale nel quale stabilisce, in assenza d'indicazione nella convenzione arbitrale, e sentite le Parti previamente invitate, la sede e la lingua della Procedura e, di intesa con la Segreteria, la data della prima udienza di trattazione.
3. Il Tribunale può stabilire, sentite le Parti, che le udienze o le altre attività della Procedura si svolgano in luogo diverso dalla sede dell'Organismo.

Art. 23 TERMINI PER LA PRONUNCIA DELLA DECISIONE

1. Salvo diversa determinazione del Consiglio, il termine per la pronuncia della decisione è di 180 giorni dalla data di costituzione del Tribunale.
2. Il termine, su concorde e tempestiva richiesta delle Parti o del Tribunale, può essere prorogato dall'Organismo qualora si accerti la particolare complessità della fase istruttoria e, in ogni caso, qualora sia necessario ricorrere alla consulenza tecnica.

Art. 24 COMPUTO DEI TERMINI

1. Per il computo dei termini della Procedura si rinvia alle disposizioni dell'art 155 c.p.c..
2. I termini sono sospesi nel periodo 1 Agosto-15 Settembre, ma le parti ove il Tribunale sentita la Segreteria, abbia prestato il proprio consenso, possono chiedere che la procedura proceda anche durante il periodo di sospensione.
3. I termini della Procedura sono ordinatori quando non è diversamente stabilito. E' sempre ammessa la remissione in termini per gravi motivi.
4. Sull'istanza di remissione in termini provvede il Tribunale

Regole del procedimento di merito

Art. 25 REGOLE FONDAMENTALI

La Procedura si svolge nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle Parti.



Art. 26 UDIENZE

1. Nella prima udienza di trattazione le Parti possono comparire personalmente o a mezzo di rappresentante munito di delega scritta.
2. In tale udienza il Tribunale, previa verifica della regolare instaurazione della Procedura, dichiara l'assenza della Parte convenuta che non abbia trasmesso dichiarazione di adesione con propria memoria difensiva.
3. Nella medesima udienza il Tribunale assegna alle Parti un termine per il deposito di memorie e richieste di mezzi di prova, e per il deposito di eventuali memorie di replica.
4. Nella prima memoria le Parti precisano, a pena di decadenza, le loro domande ed eccezioni.
5. Nella memoria di replica le Parti possono opporre eccezioni eventualmente indotte dalle domande contenute nella prima memoria e dedurre prova contraria.
6. Non sono ammesse, successivamente, domande ed eccezioni nuove, produzione di documenti o richieste istruttorie se non limitatamente a quanto dedotto dall'altra parte nella memoria di replica e comunque, a pena di decadenza, non più tardi dell'udienza di trattazione immediatamente successiva.

Art. 27 ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Tribunale ammette le prove e procede all'assunzione dei mezzi di prova nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Tribunale, per eccezionali motivi, può disporre d'ufficio l'audizione di testi non indicati dalle Parti la cui conoscenza dei fatti di causa sia emersa nel corso dell'istruttoria, specificando gli articoli di prova. In tal caso le Parti possono dedurre prova contraria nel termine appositamente concesso dal Tribunale.
2. Ciascuna Parte ha l'onere di assicurare la presenza dei propri testi nel giorno e nell'ora fissata dal Tribunale per l'audizione.
3. Se il testimone rifiuta di comparire il Tribunale, ove lo ritenga opportuno, può chiedere al Presidente del tribunale civile della sede della Procedura che ne ordini la comparizione, secondo la disposizione dell'art. 816 ter, comma terzo, c.p.c..
4. La Segreteria cura la citazione dei testi ammessi di ufficio dal Tribunale.

5. Il Tribunale, se collegiale, può delegare uno dei suoi componenti per l'assunzione delle prove.

Art. 28 NOMINA DI CONSULENTE TECNICO

1. Il Tribunale può nominare anche d'ufficio un consulente tecnico; nel caso di nomina la Segreteria richiede alle Parti un deposito integrativo a copertura delle relative spese.
2. Le Parti possono designare i loro consulenti tecnici nel termine indicato dal Tribunale nel provvedimento di nomina.
3. Il consulente tecnico compie le operazioni peritali nel rispetto del contraddittorio e secondo le indicazioni del Tribunale, facendo pervenire ai difensori delle Parti e ai loro consulenti, se nominati, la propria relazione almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato dal Tribunale per il relativo deposito. Nei successivi 3 giorni, i difensori delle Parti o i loro consulenti potranno far pervenire eventuali osservazioni delle quali il consulente tecnico terrà conto nel redigere il testo definitivo della propria relazione.

Art. 29 MEMORIE CONCLUSIVE

1. Chiusa l'istruzione probatoria, il Tribunale invita le Parti a precisare le loro domande ed eccezioni conclusive, e assegna termine, ove richiesto dalle Parti, per il deposito di memorie conclusive e ulteriore termine per il deposito di memorie di replica.
2. Le Parti possono chiedere al Tribunale di fissare apposita udienza per la discussione finale della causa.
3. I comma precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenga di emettere una decisione non definitiva.

Art. 30 CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO E INTERVENTO VOLONTARIO

1. La chiamata in causa del terzo deve essere proposta non oltre la prima udienza.
2. La Parte attrice può chiedere di chiamare in causa il terzo solo se la richiesta è giustificata dalla domanda riconvenzionale o dalle eccezioni della controparte.
3. In tal caso, la domanda della Parte attrice è proponibile nella prima udienza di trattazione.
4. Il Tribunale può ammettere la chiamata in causa del litisconsorte necessario anche se tardivamente richiesta.
5. È sempre ammesso l'intervento del litisconsorte necessario; in ogni altro caso, l'intervento è



ammissibile solo entro il termine fissato dal Tribunale per il deposito della prima memoria difensiva.
6. L'intervento del terzo implica l'accettazione della nomina del Tribunale già costituito.
7. Si applicano, per quanto non diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 816 quinquies c.p.c.

Art. 31 AUTORIZZAZIONE

1. Il Tribunale autorizza la chiamata del terzo, previa verifica dei presupposti, solo qualora la chiamata non ritardi eccessivamente la definizione della Procedura.
2. Con il provvedimento che autorizza la chiamata in causa, il Tribunale fissa una nuova udienza, indicando i termini per il deposito della memoria difensiva del terzo e delle memorie di replica delle Parti già costituite, e invitando le Parti a discutere oralmente in tale udienza ogni questione relativa alla chiamata e alla composizione del Tribunale.
3. Alla convocazione del terzo provvede la Segreteria che proroga il termine per la pronuncia della decisione, anche senza istanza di Parte, per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso di intervento del terzo, la Segreteria comunica alle Parti costituite la memoria di intervento e, a tutte le Parti, il provvedimento del Tribunale di fissazione dell'udienza di discussione sulle questioni relative all'intervento e alla composizione del Tribunale. In tale udienza, ove l'intervento sia ritenuto ammissibile, il Tribunale emette i provvedimenti eventualmente necessari per assicurare il diritto di difesa delle Parti e, ove necessario, proroga il termine per la pronuncia della decisione per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni.

Art. 32 LA DECISIONE

1. Il Tribunale delibera a maggioranza, anche non in conferenza personale, ove uno dei componenti ne faccia richiesta.
2. Il Tribunale delibera secondo diritto, salvo che le Parti lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità o che la convenzione arbitrale preveda una pronuncia secondo equità.
3. La decisione è redatta per iscritto ed è sottoscritta da tutti i decisori.
4. Qualora uno dei componenti del Tribunale si rifiuti di firmare, gli altri ne danno atto in calce alla decisione che rimane valida a ogni effetto.

Art. 33 CONTENUTO DELLA DECISIONE

La decisione deve contenere:
a) il nome dei decisori;
b) l'indicazione della sede della Procedura;
c) l'indicazione delle Parti;
d) l'indicazione della convenzione arbitrale o dell'accordo a seguito della domanda di Procedura;
e) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
f) l'esposizione sommaria dei motivi;
g) la decisione sulle spese del procedimento come liquidate da ADR Center e la pronuncia sul rimborso delle spese legali sostenute dalle parti;
h) il dispositivo;
i) la sottoscrizione dei decisori o della maggioranza dei decisori, se accompagnata dalla dichiarazione che la decisione è stata deliberata con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
j) la data delle sottoscrizioni.

Art. 34 DECISIONE PARZIALE E DECISIONE NON DEFINITIVA

1. Il Tribunale pronuncia decisione parziale quando decide definitivamente su una delle cause o domande che costituiscono oggetto della Procedura o quando pronuncia condanna generica riservando al prosieguo la determinazione dell'ammontare del debito.
2. Il Tribunale pronuncia decisione non definitiva quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili alla Procedura.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti il Tribunale dispone con ordinanza la prosecuzione della Procedura.
4. La decisione parziale e la decisione non definitiva non modificano il termine di deposito della decisione definitiva, fatta salva la possibilità di proroga di cui all'art. 23.

Art. 35 VERIFICA DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale può chiedere al Consiglio, prima della sottoscrizione, la verifica dei requisiti formali della decisione e la segnalazione di eventuali carenze.
2. Il Consiglio compie la verifica entro 10 giorni dalla richiesta e, comunque, in tempo utile ad assicurare la tempestività del deposito.



Art. 36 CORREZIONE DELLA DECISIONE

1. E' ammessa, a istanza di parte, la possibilità di correzione della decisione per errore materiale e di calcolo o anche per integrare la decisione mancante delle indicazioni di cui all'art 33, comma primo, lettere a, b, c, d, e.
2. L'istanza di correzione è depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale.
3. Il Tribunale provvede, sentite le Parti, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione.
4. Se il Tribunale non può essere costituito, sulla istanza provvede il Consiglio.

Art. 37 DEPOSITO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale deposita la decisione in Segreteria nel termine fissato dall'art. 23.
2. La decisione è depositata in numero di originali eguale a quello delle Parti; un ulteriore originale è depositato per la Segreteria, che annota la data del deposito, provvede alle registrazioni previste dall'Organismo e trasmette a ciascuna Parte un originale entro 5 giorni lavorativi dal deposito.

Costi della Procedura

Art. 38 CRITERI DI LIQUIDAZIONE

1. I costi della Procedura sono determinati dall'Organismo secondo l'Allegato I in vigore al momento della presentazione della domanda, sulla base del valore della controversia in essa indicato.
2. Qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia domanda riconvenzionale, notevole divergenza tra le Parti sulla stima o, ancora, molteplici domande, l'Organismo ne decide il valore di riferimento e comunica alle Parti i costi della Procedura.
3. A tali costi possono aggiungersi eventuali ulteriori spese tra cui, a titolo esemplificativo, quelli per consulenze tecniche, trasferte o riproduzione di documenti.
4. La Segreteria gestisce le relative incombenze indicando preventivamente alle Parti l'importo dei costi.
5. Eventuali altri costi sono richiesti nel corso della Procedura non oltre la precisazione delle conclusioni. Nei casi in cui essi dipendano da domanda riconvenzionale, l'integrazione è richiesta alla Parte che abbia proposto la domanda.

Art. 39 TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al momento della presentazione della domanda l'attore è tenuto a versare alla Segreteria le spese di deposito previste nell'Allegato I.
2. Le Parti sono tenute a versare la somma equivalente ai costi della Procedura almeno 7 giorni prima della prima udienza.
3. Il mancato pagamento determina la sospensione della Procedura limitatamente alla domanda proposta dalla Parte inadempiente. In tal caso, i termini riprendono a decorrere dalla data del versamento della somma dovuta.
4. Decorsi 90 giorni dalla sospensione senza che la somma dovuta sia stata versata dalla Parte obbligata o dall'altra Parte, il Tribunale o il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze dichiarano l'estinzione della Procedura anche limitatamente alla domanda formulata dalla Parte inadempiente.

Art. 40 LIQUIDAZIONE FINALE

1. Prima del deposito della decisione l'Organismo provvede alla liquidazione finale di eventuali costi della Procedura ancora da pagare.
2. Del provvedimento di liquidazione è fatta menzione nella decisione.
3. Il Tribunale indica la Parte sulla quale incombe l'onere di pagamento o in quale proporzione i costi e le spese legali debbano eventualmente essere ripartiti nei rapporti interni, tenendo conto di eventuali accordi tra le Parti.

Art. 41 NORME APPLICABILI

Salvo diversa volontà delle Parti, per quanto non espressamente previsto nel Regolamento si applicano le norme del c.p.c. in materia. Le predette norme sono comunque applicabili se inderogabili.